



STATUTO

Associazione Frantoiani Oleari di Sicilia (A.F.O. Sicilia)

ARTICOLO 1 - Principi

È costituita l'Associazione Frantoiani Oleari di Sicilia – A.F.O. Sicilia. L'A.F.O. Sicilia associa le aziende frantoiane quali operatori oleari anche ai sensi del Regolamento CE n. 867/2008 ss. mm. L'Associazione è ispirata a principi di democraticità, rappresentanza e territorialità per il raggiungimento degli scopi sociali di cui all'art. 4 del presente Statuto. L'Associazione ha sede nel territorio della Regione Sicilia e potrà aprire succursali e dipendenze su tutto il territorio nazionale e anche all'estero.

ARTICOLO 2 - Normativa

L'Associazione è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto e per quanto non previsto, dal Codice Civile e da ogni altra norma in materia.

ARTICOLO 3 - Struttura e durata

L'Associazione ha durata illimitata, ha sede in Sicilia ed opera su tutto il territorio nazionale.

ARTICOLO 4 - Scopi sociali

Scopo dell'Associazione è quello di:

- 1) Promuovere lo sviluppo tecnico ed economico del settore dell'olio di oliva con particolare riferimento alla produzione e alla commercializzazione;
- 2) Stimolare la solidarietà e la collaborazione degli esercenti l'attività di molitura delle olive nel contesto di un libero sviluppo della filiera olearia;
- 3) Rappresentare, nei limiti del presente statuto, le imprese associate nei rapporti con le istituzioni e amministrazioni pubbliche nazionali, regionali, provinciali e comunali e con le organizzazioni economiche, politiche, sociali e sindacali del territorio di riferimento;
- 4) Promuovere e potenziare ogni iniziativa che tenda a risolvere problemi professionali e di categoria, e comunque a valorizzarne la professione.
- 5) Tutelare in ogni campo gli interessi generali dei frantoiani,

In particolare, l'Associazione si propone di:

- 1) Organizzare corsi di istruzione e di aggiornamento, ricerche e studi, dibattiti e convegni e altre manifestazioni culturali utilizzando fondi propri e accendendo a finanziamenti pubblici potendo rappresentare i propri soci;
- 2) Rappresentare e tutelare in ambito nazionale e regionale i soci in sede di formazione delle leggi e delle normative di comune loro interesse e nella soluzione di questioni di carattere giuridico economico, tributario e sindacale.
- 3) Promuovere azioni giudiziarie a tutela degli interessi patrimoniali, morali e professionali degli associati e, in generale, della categoria;
- 4) Raccogliere ed elaborare dati relativi alla produzione olearia e provvedere alla diffusione di informazioni sulle materie di comune interesse. Potrà a tale scopo pubblicare una rivista o un notiziario di interesse per il settore oleario;
- 5) Attuare, anche avvalendosi di collaboratori esterni, programmi di attività ed iniziative specifiche per il settore nonché promuovere e valorizzare i prodotti degli associati;
- 6) Provvedere alla designazione e alla nomina di rappresentanti presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni ed organizzazioni in genere, dai quali la rappresentanza sia ritenuta necessaria od utile;
- 7) Favorire fra i frantoiani legami costruttivi di scambio e solidarietà. L'Associazione ha il fine di coordinare, promuovere e potenziare ogni iniziativa che tenda a risolvere problemi professionali e di categoria e può agevolare la conoscenza fra gli associati con attività ed incontri ricreativi, inclusi quelli conviviali;
- 8) Svolgere azione di tutela del prodotto, per promuovere l'olio di oliva extra vergine specialmente in funzione del miglioramento qualitativo e della designazione della

Ufficio Provinciale di Catania

- Denominazione d'Origine Protetta (DOP) e della Indicazione Geografica Protetta (IGP) nonché dei marchi di qualità e certificazione in generale;
- 9) Fornire consulenze specifiche connesse alla gestione delle aziende associate e stipulare accordi commerciali con enti e privati in rappresentanza degli associati;
 - 10) Assumere altresì l'onere finanziario per l'assistenza in giudizio di qualsiasi ordine e grado degli appartenenti all'Associazione allorché detta assistenza, secondo il Consiglio Direttivo, realizza la tutela di interessi di categoria. Provvederà pertanto a nominare direttamente i professionisti che riterrà necessari e utili;
 - 11) Organizzare e gestire interventi di stoccaggio di olio e suoi derivati per conto degli associati ove si rendesse necessario;
 - 12) Intraprendere ogni iniziativa che si rendesse necessaria per realizzare azioni di valorizzazione dei sottoprodotti oleari e qualunque altra azione in materia ambientale;
 - 13) Creare, promuovere, gestire e diffondere servizi informativi, mediante strumenti, servizi informatici e telematici, l'utilizzo del web e degli strumenti ad esso collegati in ogni forma e modalità. La negoziazione di derrate agricole e di prodotti agroalimentari in generale, materie prime di qualsiasi tipo, biomasse e prodotti energetici in generale.

Al fine del perseguimento dell'oggetto sociale e di coinvolgere tutti gli associati nella vita quotidiana della stessa, l'Associazione si avvarrà prevalentemente di uno strumento telematico (sito internet e social media) per permettere agli associati di comunicare e scambiarsi informazioni utili senza alcuna responsabilità verso il singolo associato in merito al contenuto di tali inserzioni.

ARTICOLO 5 - Soci

Possono aderire all'Associazione con la qualifica di:

- 1) Soci ordinari le aziende frantoiane che esercitano su tutto il territorio Nazionale, l'attività di molitura delle olive, in proprio ed in conto terzi;
- 2) Soci sostenitori le persone fisiche, giuridiche o enti che, operando nel settore oleario, in qualunque forma, intendono supportare con qualsivoglia iniziativa l'Associazione condividendone gli obiettivi ed i metodi in conformità del presente Statuto;
- 3) Soci aggregati: le associazioni anche non riconosciute di produttori di olive operanti su tutto il territorio Nazionale, coloro che svolgendo attività didattica, tecnica economica o gestionale nel settore oleario intendono partecipare all'attività dell'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini a norma del presente Statuto e che abbiano come scopo la rappresentanza e la tutela di interessi specifici non riconducibili ad un determinato settore produttivo, ma che siano caratterizzati da elementi di affinità, complementarità, strumentalità e/o raccordo economico con quelli rappresentati dai soci effettivi, anche se operanti al di fuori del territorio Nazionale.

Il numero dei soci ordinari è limitato e strettamente collegato all'esercizio di trasformazione e produzione dell'olio di oliva su tutto il territorio Nazionale e della relativa attività di vendita quanto direttamente connessa con la trasformazione e produzione nel territorio sopra indicato.

Possono acquisire la qualifica di soci tutti coloro che possiedono i requisiti previsti dalla domanda di adesione approvata dal Consiglio Direttivo.

La domanda di adesione deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo.

Il socio è ammesso su decisione del Consiglio Direttivo. La domanda deve essere corredata dalla firma e dalla quota di iscrizione annuale, indicando la propria denominazione, i dati relativi alla propria costituzione e ai propri organi rappresentativi se trattasi di società, associazioni o di cooperative, la propria sede, la ubicazione degli impianti aziendali, la loro potenzialità, le loro funzioni e le loro finalità nonché ogni altro dato che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno di richiedere per l'eventuale accoglimento della domanda.



La domanda deve essere altresì corredata dell'impegno morale a partecipare attivamente alle iniziative ed ai programmi di attività nonché di una dichiarazione di accettazione del presente Statuto, nonché di tutte le norme che regolano la vita dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla presentazione della domanda e della relativa documentazione, potrà rifiutare l'iscrizione del richiedente a suo insindacabile giudizio, e comunque quando non sia in possesso dei requisiti richiesti ovvero sia stato, negli ultimi cinque anni, condannato per reati connessi all'attività olearia o per reati ritenuti riprovevoli, quali a titolo meramente esemplificativo, reati di contraffazione ed adulterazione alimentare, e/o comunque per fatti o atti contrari agli scopi statutari. L'iscrizione decorre dalla data di ratifica della domanda da parte del Consiglio Direttivo.

La quota associativa è stabilita dal Consiglio Direttivo e deve essere versata al Tesoriere, entro il 31 luglio di ogni anno.

La qualifica di associato si perde in caso di morte, recesso o di esclusione.

Il recesso può essere esercitato dall'associato in qualunque momento mediante comunicazione al Consiglio Direttivo da inviarsi mediante PEC o lettera raccomandata A. R. ed avrà effetto immediato. Nel caso in cui l'associato partecipi finanziariamente ad attività, progetti o iniziative svolte dalla Associazione, il recesso avrà effetto al termine del completo svolgimento delle stesse.

L'esclusione potrà essere deliberata per il venir meno dei requisiti previsti per l'ammissione su parere del Consiglio Direttivo.

In caso di contrasto la decisione sull'esclusione viene rimessa al Collegio dei Probiviri che deciderà in contraddittorio tra le parti, senza alcune formalità. La decisione del Collegio dei Probiviri è insindacabile e inappellabile.

Il socio receduto o escluso o che, comunque, non faccia più parte della Associazione, non avrà alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né sulle quote associative da lui versate. Il Consiglio Direttivo registrerà in apposito libro da esso stesso tenuto, debitamente aggiornato e vidimato a norma di legge, i nominativi di tutti gli associati, le date delle loro ammissioni, dei loro recessi e delle loro esclusioni, deliberate dall'Assemblea con le modalità suddette.

ARTICOLO 6 - Esclusione

L'esclusione del socio può essere pronunciata:

- 1) Nei confronti del socio che osservi un grave comportamento contrario allo spirito informatore dell'Associazione e/o alla sua organizzazione e/o alle norme dello Statuto o lesivi del buon nome dell'Associazione.
- 2) Nei confronti del socio il quale, nell'ambito dell'anno sociale, abbia dimostrato disinteresse e negligenza con riferimento alle azioni ed alle iniziative dell'Associazione:
- 3) Comporta l'esclusione di diritto il mancato pagamento della quota associativa per due anni consecutivi.

ARTICOLO 7 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione Frantoiani Oleari di Sicilia – A.F.O. Sicilia:

- 1) L'Assemblea
- 2) Il Consiglio Direttivo
- 3) Il Presidente
- 4) Il Tesoriere, ove nominato.

ARTICOLO 8 - L'Assemblea

L'Assemblea è l'organismo di rappresentanza degli associati. Tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto.

ARTICOLO 9 - Convocazione dell'Assemblea e validità delle delibere.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, nella sede dell'Associazione o altrove almeno una



volta all'anno ed entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale nonché ogni qualvolta il Consiglio stesso lo riterrà opportuno o ne sia fatta richiesta da un decimo dei soci ordinari in regola con il pagamento delle quote annuali.

La convocazione è fatta con avviso da inviare a tutti i componenti l'Assemblea via fax o mediante posta elettronica o qualsiasi altro mezzo almeno dieci giorni prima dell'adunanza indicando il luogo e l'ora di convocazione e le materie da trattare; in tale avviso potrà essere indicata anche la data o l'ora di una seconda convocazione. Possono partecipare alla elezione del Consiglio Direttivo, i soci ordinari in regola con il pagamento delle quote annuali e iscritti nel libro soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o in sua mancanza, dal Vice Presidente. Essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza degli intervenuti sulle questioni allo ordine del giorno.

L'Assemblea delibera a maggioranza di due terzi dei votanti in merito alle modifiche statutarie ed a maggioranza di tre quarti degli associati sullo scioglimento dell'Associazione.

Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato, ma ciascun delegato non può comunque rappresentare più di due associati oltre a sé stesso. I verbali delle riunioni Assembleari saranno riportati in apposito libro tenuto a norma di legge e verranno sottoscritti dal Presidente della riunione e da un segretario che potrà essere nominato di volta in volta dalla Assemblea medesima.

ARTICOLO 10 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea delibera sull'attività dell'Associazione in generale e, in particolare:

- 1) Indica la linea programmatica dell'Associazione e del Consiglio Direttivo indicando le direttive di ordine generale da seguire;
- 2) Elegge e nomina i membri elettivi del Consiglio Direttivo e ne stabilisce gli eventuali compensi;
- 3) Approva i rendiconti e i bilanci sia presunti che consuntivi;
- 4) Delibera sulle modifiche statutarie e su ogni altra materia riservata per legge, dal presente statuto o prevista dall'ordine del giorno.

ARTICOLO 11 - Elezione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni, si compone di un minimo di sette fino ad un massimo di undici, se l'ambito territoriale dell'Associazione è quello della Regione Sicilia, ovvero di ventuno, se l'ambito è nazionale, membri eletti dall'Assemblea, e rieleggibile, oltre, eventualmente, un massimo di sei membri nominati per cooptazione dal Presidente.

I membri eletti per cooptazione hanno diritto di parola e di voto solo se soci ordinari dell'Associazione, altrimenti hanno solo diritto di parola. Possono candidarsi al Consiglio Direttivo tutti i soci ordinari in regola con il pagamento delle quote annuali e iscritti nel libro dei soci.

Modalità di svolgimento delle elezioni:

almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente uscente indice le elezioni, nominando il Comitato Elettorale, composto dallo stesso, che assumerà la carica di Presidente, e da altri due associati. La comunicazione di indizione delle elezioni, approvata dal Consiglio Direttivo, deve essere inviata ad ogni singolo socio e deve contenere:

- la data e l'ora di scadenza del termine per la presentazione delle liste;
- la data e l'ora di convocazione, in prima ed in seconda seduta della Assemblea;
- la data e l'ora di scadenza delle votazioni via e-mail o social.
- il numero di candidati spettanti ad ogni regione e/o provincia in base alla percentuale di appartenenza degli iscritti.

I candidati consiglieri si riuniscono in liste, rispettando le percentuali di rappresentanza su base regionale e provinciale, fornite dal Comitato Elettorale. Le liste, contenente il numero

720
Ufficio Territoriale
Sport

dei candidati titolari e supplenti, fornito dal comitato elettorale, dovranno riportare le generalità dei candidati, il nome dell'azienda e la provincia rappresentata, devono pervenire, al Comitato Elettorale, entro il termine fissato dallo stesso. Lo stesso comitato, scaduto il termine per la presentazione delle liste, verifica la regolarità di ogni lista, predisponendo la scheda elettorale che invierà ad ogni singolo socio. La dove emergessero irregolarità nelle liste presentate, il Presidente del Comitato Elettorale, assegna cinque giorni di tempo per superare le irregolarità, pena la esclusione della lista dalla competizione elettorale.

Ogni elettore può votare una sola lista. Vengono eletti membri del Consiglio Direttivo i componenti della lista che otterrà la maggioranza dei voti. Nel caso in cui, alla fine dello scrutinio, le prime due o più liste riporteranno gli stessi voti, si svolgerà, nella stessa seduta, il ballottaggio tra le liste in parità.

ARTICOLO 12 - Composizione e compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio deve insediarsi immediatamente dopo la nomina dei membri e nella prima seduta nomina, tra i suoi componenti, Presidente, uno o due Vicepresidenti vicari che sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo. Il Consiglio Direttivo si deve riunire almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente o per espressa richiesta di almeno un terzo dei membri. Le convocazioni possono avvenire con ogni mezzo compresi fax, posta elettronica, social media e qualunque altro mezzo idoneo. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, risulteranno assenti per tre riunioni consecutive saranno dichiarati decaduti dal Consiglio Direttivo e verranno sostituiti scorrendo la graduatoria dei candidati supplenti della stessa lista. I membri così nominati rimarranno in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio. La stessa procedura sarà adottata anche nel caso in cui un consigliere non faccia più parte del Consiglio Direttivo per qualsiasi causa. Il Consiglio Direttivo delibera, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, su tutti gli argomenti che riguardano l'attività e la gestione della Associazione, fatta eccezione per quanto di esclusiva competenza dell'Assemblea e per ogni atto dispositivo di beni immobili e di costituzione di diritti reali sugli stessi, per i quali occorrerà preventiva delibera assembleare. In caso di parità, il voto espresso dal Presidente, o con autorizzazione in caso di sua assenza, dal Vicepresidente determina la maggioranza. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide qualunque sia il numero dei presenti, è comunque necessaria la presenza del Presidente o dal Vicepresidente.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

- 1) Vigila sul buon andamento dell'Associazione e può segnalare alla Assemblea la necessità di adottare provvedimenti disciplinari a carico degli associati;
- 2) Determina l'oggetto ed il calendario delle assemblee e delle manifestazioni organizzate annualmente deliberando, nei limiti delle decisioni della Assemblea, a preventivo ed a consuntivo le relative spese;
- 3) Predisporre annualmente il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- 4) Delibera sulle iniziative da assumere per l'attuazione delle direttive della Assemblea;
- 5) Determina, in accordo con il Presidente, la misura del contributo annuo a carico degli associati nonché le eventuali indennità;
- 6) Delibera sugli emolumenti del personale dipendente;

I verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo sono sottoscritti dal Presidente della riunione e da un segretario nominato di volta in volta e riportati in apposito libro da tenersi a norma di legge a cura del Consiglio stesso.

ARTICOLO 13 - Il Presidente

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione fatto salvo il potere del Consiglio Direttivo di attribuire la rappresentanza legale dell'Associazione per uno o più atti ad altri suoi

Stampa circolare con il logo di un'associazione e il testo "Associazione di Colonia Aurano".

componenti e/o a terzi. Il Presidente presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente ove nominato o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età. Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso Consiglio dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare. Il Presidente si relaziona con gli altri organi statutari, convoca e presiede l'Assemblea almeno una volta all'anno senza particolari formalità.

ARTICOLO 14 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è organo facoltativo e cura l'amministrazione dell'Associazione, conserva i libri contabili e i libri fiscali, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo e del Presidente per quanto riguarda le spese ordinarie e correnti. Provvede alla riscossione delle quote sociali, redige il bilancio di previsione e il bilancio o rendiconto consuntivo accompagnandoli da idonea relazione contabile. Il Tesoriere è eletto all'unanimità dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e può essere individuato anche tra i soggetti tecnici esterni all'Associazione.

ARTICOLO 15 - Il Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito oltre che da donazioni, da contributi e versamenti a qualunque titolo elargiti dagli associati, da enti e da terzi, dalle quote annuali degli associati la cui misura sarà stabilita dal Consiglio Direttivo. Ogni spesa dovrà essere contenuta nei limiti degli stanziamenti previsti dal Bilancio preventivo autorizzato. Eventuali spese non previste potranno essere effettuate dal Consiglio Direttivo unicamente se esiste una dotazione di cassa superiore alla spesa preventivata almeno per coprire le spese correnti di un anno. Eventuali avanzi di gestione debbono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali dell'Associazione previste dallo statuto. Gli eventuali proventi delle attività non possono in nessun caso essere distribuiti tra gli associati, anche in forma indiretta.

ARTICOLO 16 - Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario decorre dall'1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi della chiusura di ogni esercizio debbono essere presentati, dal Presidente per l'approvazione da parte dell'Assemblea e previa approvazione del Consiglio Direttivo, il rendiconto economico e finanziario consuntivo dell'esercizio precedente nonché il bilancio preventivo per il nuovo esercizio.

ARTICOLO 17 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Le delibere di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio si considerano validamente approvate con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ARTICOLO 18 - Norme transitorie e finali

Il Consiglio Direttivo può deliberare regolamenti interni atti a disciplinare ed attuare le previsioni del presente statuto.

Letto confermato e sottoscritto:

Il Segretario
Giuseppe Cetr

Il Presidente
Roberto Sisti



Esce Euro	<i>200,00</i>	Importo	<i>681,3</i>
<i>M</i>		11 3 FEB. 2019	